

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
611/2013/R/EEL

MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO SETTLEMENT - TIS E ATTIVAZIONE DEGLI
INDENNIZZI AUTOMATICI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009 2009/72/CE;
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009 2009/73/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 2008, ARG/com 134/08;
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2008, ARG/elt 143/08;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: Testo integrato del settlement o TIS), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2010, ARG/elt 10/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 10/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 129/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 129/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell'Autorità 01 marzo 2012, 65/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 65/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com (di seguito: deliberazione 132/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2013, 57/2013/R/com (di seguito: deliberazione 57/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2013, 308/2013/R/com (di seguito: deliberazione 308/2012/R/com);

- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati del 3 luglio 2012, DMEG/PFI/6/2012 (di seguito: determinazione DMEG/PFI/6/2012).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l'Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Elettrici e dell'Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente unico, un Sistema Informatico Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali (di seguito: RCU).

CONSIDERATO CHE:

- il TIS stabilisce, tra l'altro, le modalità di determinazione e messa a disposizione delle partite fisiche ed economiche rilevanti ai fini del *settlement*;
- il medesimo TIS prevede un sistema di indennizzi connessi all'inadempimento degli obblighi delle imprese distributrici nell'ambito dell'attività di aggregazione delle misure, in particolare è prevista l'applicazione di quattro tipi di indennizzi automatico da applicarsi:
 - a. in caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione all'utente del dispacciamento da parte dell'impresa distributtrice dei dati di misura dei prelievi relativi ai punti trattati su base oraria, ai sensi del comma 36.1 lettera a) del TIS (di seguito: indennizzo per Ritardate Curve Orarie);
 - b. in caso di mancata coerenza fra le curve orarie inviate all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 36.1 lettera a) del TIS e gli aggregati orari inviati dalle imprese distributrici e resi disponibili da Terna ai sensi del comma 38.1 lettera b) del medesimo TIS, (di seguito: indennizzo per Curve Orarie Incoerenti);
 - c. in caso di mancato rispetto dei termini della comunicazione al SII funzionale all'aggiornamento mensile del RCU da parte dell'impresa distributtrice ai sensi del comma 3.2, lettera a) della deliberazione 57/2013/R/com, (di seguito: indennizzo di per Ritardata Anagrafica);
 - d. in caso di mancata coerenza fra i dati trasmessi al SII funzionali all'aggiornamento mensile del RCU, di cui alla tabella 1, della deliberazione 132/2012/R/com e delle curve orarie messe a disposizione ai sensi del comma 36.1, lettera a) del TIS, (di seguito: indennizzo per Punti Trattati Orari Divergenti);
- con la deliberazione ARG/elt 129/10, che ha introdotto nel TIS il suddetto sistema di indennizzi, sono stati previsti:
 - l'attivazione dell'indennizzo Ritardata Anagrafica con decorrenza dal mese di febbraio 2011;
 - il rinvio dell'applicazione degli indennizzi per Ritardate Curve Orarie, per Punti Trattati Orari Divergenti e per Curve Orarie Incoerenti in attesa degli esiti del procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 10/10 in materia di

standardizzazione dei contenuti e delle modalità operative dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica inerenti ai dati di misura e dell'implementazione delle disposizioni funzionali alla corretta verifica degli obblighi connessi a ciascun indennizzo;

- con riferimento al precedente alinea, ai fini dell'attivazione dell'indennizzo per Curve Orarie Incoerenti, con la deliberazione ARG/elt 129/10 è stato previsto che Terna riceva e pubblichi gli aggregati delle singole imprese distributrici, oltre all'aggregato per area di riferimento, e che per tali flussi informativi predisponga modalità e requisiti di identificazione univoca e tracciabilità della messa a disposizione; è stato inoltre previsto l'obbligo in capo sia a Terna sia a tutte le imprese distributrici di archiviazione di tali dati per 5 anni;
- con la deliberazione 65/2012/R/eel, sono state emanate direttive in tema di standardizzazione dei flussi informativi inerenti le misure dei punti di prelievo e i dati scambiati in occasione dello *switching*, entrate in vigore nel corso dei primi mesi del 2013 secondo quanto previsto dalla determinazione 6/2012/DMEG; con tale deliberazione è stato pertanto concluso il procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 10/10.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 57/2013/R/com ha modificato le modalità di messa a disposizione agli Utenti del dispacciamento dell'Anagrafica dei punti di prelievo attribuendone, a decorrere dal mese di luglio 2013, la responsabilità al SII;
- con la medesima deliberazione 57/2013/R/com è stato previsto che, fino all'implementazione dei processi gestiti a regime nel SII, l'aggiornamento dei dati di Anagrafica dei punti di prelievo e, conseguentemente, dei coefficienti di ripartizione del prelievo (CRPP) funzionali alla determinazione dei CRPU, l'aggregazione dei CRPP per ciascun utente di dispacciamento, avvenga con l'aggiornamento mensile dei dati RCU stabilito ai sensi della medesima deliberazione;
- con la messa a disposizione dell'Anagrafica dei punti di prelievo per il tramite del SII, è stato possibile completare il quadro delle disposizioni necessarie per la verifica formale della certezza del contenuto della medesima Anagrafica; conseguentemente, con la deliberazione 308/2013/R/com, l'Autorità ha previsto, dal mese di agosto 2013, l'attivazione dell'indennizzo automatico per Punti Trattati Orari Divergenti;
- la formulazione degli indennizzi per Ritardata Anagrafica e per Punti Trattati Orari Divergenti è stata modificata dal 1 luglio 2013, in relazione alle previsioni introdotte con la deliberazione 57/2013/R/com relative all'aggiornamento del RCU; tale formulazione è comunque transitoria: a regime non sarà infatti più necessario l'aggiornamento mensile del RCU e, conseguentemente, gli obblighi a carico delle imprese distributrici connessi a tali indennizzi dovranno essere riformulati nell'ambito della gestione complessiva dei processi nel SII.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- coerentemente con le disposizioni introdotte con la deliberazione 57/2013/R/com in relazione all'aggiornamento mensile del RCU, sono stati sospesi, nel TIS, gli obblighi di cui al comma 36.2, 36.3 e 42.3bis, 43.1bis e 43.4
- l'articolo 79, del TIS fissa le disposizioni transitorie, relative all'anno 2013, con particolare riferimento alle tempistiche di calcolo e fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento, nonché in relazione agli indennizzi automatici per Ritardata Anagrafica e per Punti Trattati Orari Divergenti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- per mero errore materiale, l'articolo 79.bis3, del TIS, introdotto dal comma 1.1 lettera dd), della deliberazione 57/2013/R/com, sospende le previsioni di cui all'articolo 42.3bis, anche con riferimento alla lettera b);
- per mero errore materiale, l'articolo 38bis, comma 38bis.1, non prevede la trasmissione all'Acquirente Unico delle informazioni funzionali al *settlement*;

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che l'indennizzo per Ritardate Curve Orarie, di cui al comma 47.2, sia attivato e che la prima applicazione sia effettuata con riferimento alla verifica del rispetto dei termini della comunicazione all'utente del dispacciamento da parte dell'impresa distributrice ai sensi del comma 36.1 lettera a) relativa al mese di febbraio 2014, per i dati inerenti il mese di gennaio 2014;
- prevedere che l'indennizzo per Curve Orarie Incoerenti, di cui al comma 47.4, sia attivato e che la prima applicazione sia effettuata con riferimento alla verifica di coerenza fra le curve orarie inviate all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 36.1, lettera a) e gli aggregati orari inviati dalle imprese distributrici e resi disponibili da Terna, ai sensi del comma 38.1, lettera b), relativi al mese di gennaio 2104.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- confermare, anche per l'anno 2014, le tempistiche di calcolo e fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento adottate per l'anno 2013, nonché le disposizioni in materia di determinazione degli indennizzi automatici per Ritardata Anagrafica e per Punti Trattati Orari Divergenti stabilite, rispettivamente, ai sensi dei commi 79.6 e 79.7.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- correggere gli errori materiali di cui agli articoli 38bis.1 e 79.bis3, del TIS;
- apportare alcune modifiche al TIS funzionali alla razionalizzazione delle disposizioni transitorie, in relazione a quanto sopra descritto

DELIBERA

Articolo 1

Attivazione degli indennizzi automatici di cui ai commi 47.2 e 47.4 del TIS

- 1.1 L'indennizzo automatico di cui al comma 47.2, del TIS è attivato e la prima applicazione è effettuata con riferimento alla verifica del rispetto dei termini della comunicazione all'utente del dispacciamento da parte dell'impresa distributrice ai sensi del comma 36.1 lettera a) del medesimo TIS, relativa al mese di febbraio 2014, per i dati inerenti il mese di gennaio 2014.
- 1.2 L'indennizzo automatico di cui al comma 47.4, del TIS è attivato e la prima applicazione è effettuata con riferimento alla verifica di coerenza fra le curve orarie inviate all'utente del dispacciamento ai sensi del comma 36.1, lettera a) e gli aggregati orari inviati dalle imprese distributrici e resi disponibili da Terna ai sensi del comma 38.1, lettera b), del medesimo TIS, relativi al mese di gennaio 2104.

Articolo 2

Proroga delle disposizioni transitorie e razionalizzazione del testo

- 2.1 A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono apportate al TIS le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) all'articolo 79, la rubrica è sostituita dalla seguente rubrica: “*Disposizioni transitorie*”;
 - b) all'articolo 79, il comma 79.1 è soppresso.
 - c) all'articolo 79, dopo il comma 79.7, è inserito il seguente comma 79.8:
“79.8 Qualora un'impresa distributrice non trasmetta al SII i dati di cui al comma 3.2 della deliberazione 57/2013/R/com nei termini previsti, il SII utilizza:
 - a) ai fini della determinazione e trasmissione dei CRPU agli utenti del dispacciamento e a Terna ai sensi del comma 38.bis gli ultimi dati comunicateli;
 - b) qualora necessario, aggiorna il CRPU dell'Acquirente unico ai sensi del comma 17.3.”;
 - d) all'articolo 79, dopo il comma 79.8, è inserito il seguente comma 79.9:
“79.9 Gli obblighi informativi di cui ai commi 36.2 e 36.3 e le previsioni di cui ai commi 42.3bis, 43.1bis, lettera a, e 43.4 sono sospese”;
 - e) l'articolo 79bis è soppresso.

Articolo 3

Correzione di errori materiali

- 3.1 Sono apportate al TIS le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) all'articolo 38bis, comma 38bis.1 le parole “diverso dall'Acquirente Unico” sono cancellate;
 - b) all'articolo 38bis, comma 38bis.1, lettera a) dopo le parole “dal mese successivo” sono inserite le parole “per i punti di prelievo serviti nel mercato libero e in salvaguardia”.

Articolo 4
Disposizioni finali

- 4.1 Copia del presente provvedimento è trasmessa all'Acquirente Unico e a Terna.
- 4.2 Il presente provvedimento ed il testo del TIS, coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni